

N. 892/2023 R.G.TRIB.



**TRIBUNALE DI LECCE**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE**  
**INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE**  
**EUROPEA**

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Piera Portaluri esaminati gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.07.2023, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel giudizio iscritto al n. 892/2023 R.G. promosso

**DA**

**[REDACTED]**, nata in Vitoria -ES- il 03/01/1982 (Brasile) e residente a San Pietro Vernotico -BR- alla Via Napoli n. 70, (C.F. RSDLNY82A43Z602K), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nardone presso il cui studio ha eletto domicilio

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,

**RESISTENTE**

E con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 702 bis cpc - Riconoscimento della cittadinanza italiana

\*\*\*\*\*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

- con ricorso depositato in data 06.02.2023, la ricorrente ha dedotto di essere discendente diretta della Sig.ra BIANCHI LUIGIA ROSA, nata il 06/01/1894 a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) trasferitasi, dopo i primi anni di vita, in Brasile ove, in data 11/09/1909, si univa in matrimonio con Antonio Bernardo Sena;
- l'ava della ricorrente si stabiliva in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina brasiliana, trasmettendo lo *status civitatis* ai propri discendenti;
- in data 26/07/1924, in Brasile, dall'unione matrimoniale della Sig.ra BIANCHI LUIGIA ROSA con il Sig. Antonio Bernardo Sena, nasceva la Sig.ra BIANCHI DE SENA FRANCISCA;
- In data 28/07/1945, in Brasile, la Sig.ra BIANCHI DE SENA FRANCISCA si univa in matrimonio con il Sig. Soares Dos Reis Josè e, in data 27.03.1946 in Brasile, dall'unione matrimoniale, nasceva REIS DA CRUZ ELIETE;
- in data 27/04/1968, in Brasile, Reis Da Cruz Eliete si univa in matrimonio con Da Cruz Josè Teodoro e dall'unione matrimoniale, in data 03/01/1982, in Brasile, nasceva REIS DA CRUZ LUCIANY, odierna ricorrente;
- la ricorrente ha depositato documentazione attestante la linea di successione e ha concluso chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" per discendenza dalla propria ava, con vittoria di spese;
- il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, opponendosi al riconoscimento della cittadinanza;
- è intervenuto il P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso parere favorevole;
- all'udienza del 14.07.2023, il fascicolo è stato rimesso dal GOP delegato al giudice assegnatario per la decisione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) sul tema della c.d. “grande naturalizzazione”, avvenuta in base alla legislazione brasiliana a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891.

Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della c.d. “grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana.

La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo “status” di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.

La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilito all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento; (iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinuncia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione; (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permesso del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr SS.UU. n. 25318/2022).

La Cassazione ha quindi, in definitiva, stabilito che in ragione della sua natura di diritto assoluto, la cittadinanza italiana può perdersi solo in forza di un atto volontario ed esplicito e non anche dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana.

---

La ricorrente è brasiliana discendente della cittadina italiana BIANCHI LUIGIA ROSA, nata il 06/01/1894 a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), figlia di Bianchi Agostino e Mazzola Maria.

La discendenza è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche munite di



apostille, dalle quali risulta che l'ava italiana non era stata naturalizzata cittadina brasiliana e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana trasmettendola, "iure sanguinis", a sua figlia Bianchi De Sena Francisca, che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti così come indicati in ricorso. Anche questi ultimi, a loro volta, non si sono mai naturalizzati brasiliani né hanno mai effettuato alcuna rinuncia, tacita o espressa, alla propria cittadinanza italiana, le cui ipotesi sono tassativamente previste dalla legge.

È dunque provata la discendenza diretta della ricorrente per linea materna, in maniera ininterrotta e con continuità, dalla cittadina italiana Sig.ra Bianchi Luigia Rosa, con la conseguenza che il suo diritto a vedersi riconoscere la cittadinanza italiana è incontestabile sin dalla nascita avendone data la prova con la documentazione versata in atti.

V'è da dire che all'inizio della linea genealogica vi è un avo femminile (BIANCHI LUIGIA ROSA), risalente ad epoca precostituzionale; orbene, sulla base della legge al tempo vigente, si determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo il riconoscimento era previsto unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia, la questione è stata trattata in senso risolutivo dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina". Tale pronuncia, riconducendosi ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, ha riconosciuto quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte, con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che "per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale" (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti

Infine si osserva che in linea di principio, nel caso che ci occupa, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché la ricorrente ne è pacificamente titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna con la conseguenza che la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.

A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del



**Accoglimento totale n. cronol. 2344/2023 del 07/09/2023**  
**RG n. 892/2023**

07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Sul punto la giurisprudenza del Tribunale di Roma, competente territorialmente per i ricorsi in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sino all'entrata in vigore della L.n. 206/2021, ha rilevato, sul piano giuridico, che: "dai ritardi della pubblica amministrazione deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'autorità consolare, delle richieste di cittadinanza e ciò in spregio all'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, secondo il quale i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Con tali ritardi, inoltre, l'amministrazione viola l'art. 3 DPR n. 362/1994, emanato in applicazione dei principi sopra enunciati, il quale prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni".

Infatti, è notorio che i tempi di evasione delle relative pratiche presso gli uffici consolari sono estremamente lunghi e l'esito incerto.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello "status civitatis" italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono sostanzialmente ad un diniego di riconoscimento del diritto vantato, giustificando così l'accesso dei ricorrenti alla via giurisdizionale.

Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da:

**[REDACTED]** nata in Vitoria -ES- il 03/01/1982 (Brasile) e residente a San Pietro Vernotico -BR- alla Via Napoli n. 70, C.F. RSDLNY82A43Z602K, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- nulla sulle spese.

Lecce, 06.09.2023

Il Giudice  
dott.ssa Piera Portaluri

*(Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dal componente dell'U.P.P. della sezione, dott.ssa Ilenia Petrelli).*

